Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 162 del 14 luglio 2005 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 121

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

S O M M A R I O

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 28 giugno 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16, relativi agli Statuti delle Università;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1995, n. 553, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, con cui è stato emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Visti i propri decreti 4 ottobre 1996, n. 1265, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 1996, 12 ottobre 1998, n. 1034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 19 dicembre 1998, 27 aprile 2000, n. 655, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, 19 agosto 2002, n. 1003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 2002; 13 maggio 2003, n. 847, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2003; 3 febbraio 2004 n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2004, con i quali è stato modificato lo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara;

Viste le deliberazioni del Senato Accademico, allargato ai sensi dell'art. 11, quarto comma, dello Statuto vigente, assunte nelle sedute del 12 febbraio 2003, 27 novembre 2003, 8 gennaio 2004, 4 febbraio 2004, 7 aprile 2004, 7 luglio 2004, 8 settembre 2004, 7 ottobre 2004;

Vista l'ordinanza direttoriale 20 maggio 2005, con la quale il MIUR, in sede di esame delle proposte di modifica ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989 citata, ha formulato alcuni rilievi al testo approvato;

Vista la deliberazione del Senato Accademico allargato assunta in data 22 giugno 2005, con la quale sono stati recepiti i rilievi del MIUR;

Considerato che a seguito di tale delibera di accoglimento delle osservazioni del MIUR le modifiche approvate dal Senato Accademico dell'Università degli studi di Ferrara nella sua composizione allargata debbano ritenersi operative;

Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche dello Statuto dell'Ateneo;

Decreta:

Art. 1. — Lo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e successivamente modificato con i decreti rettorali citati in premessa, è nuovamente modificato come segue:

a) l'art. 4, comma 6 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

Modi di attuazione dei propri fini istituzionali

6. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli studenti, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

b) l'art. 6, commi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

Art. 6.

Attività didattica

2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) Laurea (L);

b) Laurea Magistrale (LM);

c) Diploma di Specializzazione (DS);

d) Dottorato di Ricerca (DR).

3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

c) l'art. 7, quinto comma, è sostituito dal seguente:

Art. 7.

Altre attività istituzionali

5. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

d) l'art. 10, comma 2, è sostituito dal seguente:

Art. 10.

Il rettore

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti;

b) emana lo statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico;

c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;

e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) garantisce l'applicazione dello statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto.

e) Gli articoli 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 11.

Senato accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo dell'Università.

2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:

a) approva il regolamento didattico di Ateneo;

b) approva i regolamenti di propria competenza;

c) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facoltà di cui all'art. 30;

d) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;

e) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;

f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;

g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 61, secondo comma.

3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:

a) indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa;

b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;

c) esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilità;

d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;

e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.

4. Il Senato accademico, verificate le disponibilità finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:

a) approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facoltà e dei Dipartimenti;

b) approva l'istituzione di nuove Facoltà;

c) approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facoltà, deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni può disporre accorpamenti di corsi;

d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;

e) assegna alle Facoltà i posti di ruolo di professore e di ricercatore.

5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

6 . Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) i Presidi di Facoltà;

c) i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»;

d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;

e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;

f) due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;

g) il Direttore Amministrativo, con funzioni di Segretario verbalizzante e voto consultivo.

7. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.

8. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12.

Consiglio della ricerca

1. Il Consiglio della Ricerca è organo consultivo dell'Università per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresì pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca.

2. Il Consiglio della Ricerca è composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato «A» al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Università ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.

3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6 dell'art. 11.

4. Il Consiglio della Ricerca è presieduto dal rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. È convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunità Universitaria.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione e controllo delle attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:

a) approva il conto consuntivo con la relazione sui risultati conseguiti;

b) approva i piani triennali di edilizia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;

c) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

d) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;

e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;

f) con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi;

g) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

l) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;

m) individua i Centri di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.

3. Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico, esercita le seguenti funzioni:

a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilità;

b) approva il documento di programmazione finanziaria e il bilancio di previsione;

c) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in ordine alle determinazioni assunte dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 11, quarto comma. Delibera altresì sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione e controllo della attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università e, in particolare, quelle ad esso assegnate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

6. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;

c) tre rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche scelti esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2, 3 e 4, tecnologica 1, 5 e 8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»;

d) il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori;

e) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, università, ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore;

f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;

g) un rappresentante designato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. In caso di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverrà il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;

h) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.

7. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14.

Consulta dei dipartimenti

1. La Consulta dei Dipartimenti è organo consultivo dell'Università per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilità.

2. La Consulta dei Dipartimenti è presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università, da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.

3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.

4. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di Segretario verbalizzante.

f) l'art. 16, secondo comma, è sostituito dal seguente:

Art. 16.

Consiglio del personale tecnico-amministrativo

2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:

a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

b) esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Università del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;

f) designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione;

g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

g) l'art. 18, commi 3 e 6, è sostituito dal seguente:

Art. 18.

Comitato per lo sport universitario

3. Il Comitato per lo sport è composto da:

a) il Rettore o suo delegato;

b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;

c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;

d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.

6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

h) dopo l'art. 18 viene inserito un nuovo art. 19, con conseguente slittamento della numerazione. Viene inoltre modificato il preesistente art. 19 che diventa art. 20, come segue:

Art. 19.

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Per le finalità di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attività assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo è tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facoltà stessa.

3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20.

Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Università si dota di un Collegio dei Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con decreto del Rettore. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

i) l'art. 27, commi 3, 4, e 6, modificato nella numerazione, è sostituito dal seguente:

Art. 28.

Consiglio di Facoltà

3. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i ricercatori universitari di ruolo;

c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facoltà, elevato a sei per le Facoltà con più di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.

4. Nelle Facoltà ove non siano previsti Consigli di Corso di Studio partecipano al Consiglio di Facoltà i professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29.

6. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal regolamento di Facoltà. Nel regolamento di Facoltà saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facoltà.

l) l'art. 28 modificato nella numerazione, è sostituito dal seguente:

Art. 29.

Consigli dei Corsi di Studio

1. I Consigli dei Corsi di Studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facoltà.

2. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1998. Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.

3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalità di elezione sono stabilite dal successivo art. 56.

4. La composizione dei Consigli di Corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.

6. Le Facoltà possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.

7. Il Regolamento di Facoltà definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalità applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

m) l'art. 31, modificato nella numerazione, è sostituito dal seguente:

Art. 32.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore di Dipartimento;

b) il Consiglio di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.

n) l'art. 33, modificato nella numerazione, è sostituito dal seguente:

Art. 34.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;

b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attività assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

c) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione è definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e contabilità;

f) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

g) collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;

h) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali;

i) esprime pareri sulla destinazione, modalità di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;

l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) i ricercatori di ruolo;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;

d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;

e) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;

f) Il Segretario amministrativo di Dipartimento che funge da segretario del Consiglio.

4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

o) l'art. 35, commi 4 e 6, è sostituito dal seguente:

Art. 35.

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti

4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.

6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle quindici unità possono essere disattivati con decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

p) gli articoli 40, 41 e 42 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 40.

Raccolte museali

1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facoltà, Dipartimenti, Centri.

2. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua competenza.

Art. 41.

Centri e consorzi nazionali ed internazionali

1. Ciascun Dipartimento, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 42.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta a svolgere attività di ricerca, didattica, perfezionamento e formazione permanente. Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari compiti assistenziali, di diagnosi e cura. L'Università garantisce l'unità didattica ed assistenziale della Facoltà.

2. I corsi di studio a peculiarità clinica devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della programmazione proposta dalla Facoltà e definita nel piano dell'Università. A tal fine l'Università realizza adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata accreditata. L'Università in caso di indisponibilità o di inadeguatezza per le finalità didattico-formative delle strutture predette — documentate dalla Facoltà e valutate dai competenti organi accademici — promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta.

3. Con specifico regolamento, proposto dalla Facoltà, sono determinate le modalità organizzative connesse all'attività assistenziale. Il regolamento potrà prevedere, quale organo di consultazione, di istruttoria e di proposta per la Facoltà, il Consiglio dei Clinici.

q) l'art. 44, primo comma, è sostituito dal seguente:

Art. 44.

Attività di ricerca

1. Soggetti dell'attività di ricerca sono i professori, i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.

r) l'art. 47, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Art. 47.

Valutazione della ricerca

3. L'Università provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.

s) l'art. 49 è sostituito dal seguente:

Art. 49.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettere *a)* e *c)*, del presente Statuto.

2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento didattico per la parte di propria competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore.

4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui è articolata l'Università.

t) l'art. 52 è sostituito dal seguente:

Art. 52.

Contratti d'insegnamento

1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica che non siano dipendenti di ruolo di Università italiane.

2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformità alle norme contenute nel decreto ministeriale n. 242/1998.

u) all'art. 57 viene aggiunto il seguente secondo comma:

Art. 57.

Fondi dell'Università

2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.

v) l'art. 60, commi 2 e 4, è sostituito dal seguente:

Art. 60.

Modifiche di Statuto

2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facoltà, da un Dipartimento, dal Consiglio degli studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.

4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Consulta dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

x) l'art. 61, terzo comma, è sostituito dal seguente:

Art. 61.

Approvazione e modifiche dei Regolamenti

3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità d'Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Consulta dei Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

y) l'art. 62, quinto comma, è sostituito dal seguente:

Art. 62.

Elezioni

5. Il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della Ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.

z) l'art. 67, commi 4 e 5, è sostituito dal seguente:

Art. 67.

Afferenze e Adesioni

4. Il trasferimento ad una Facoltà da parte di soggetti già afferenti ad altra Facoltà dell'Università ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è stata deliberata la chiamata.

5. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 2. — La tabella «Allegato A: Elenco delle aree disciplinari» di cui all'art. 12 dello Statuto è sostituita dalla seguente:

Allegato «A»

ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
(art. 12)

Area 1.

Subarea di: Scienze matematiche e informatiche;

Subarea di: Scienze fisiche;

Subarea di: Scienze della terra.

Area 2.

Subarea di: Scienze chimiche;

Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche.

Area 3.

Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie;

Subarea di: Scienze biomediche;

Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche.

Area 4.

Subarea di: Scienze mediche;

Subarea di: Scienze chirurgiche.

Area 5.

Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile;

Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale;

Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione.

Area 6.

Subarea di: Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie, storico-artistiche;

Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.

Area 7.

Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche;

Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto.

Area 8.

Subarea di: Scienze architettoniche;

Subarea di: Scienze urbanistiche.

Area 9.

Subarea di: Scienze economiche e statistiche;

Subarea di: Scienze aziendalistiche.

Art. 3. — Gli articoli 34, 39, 43, 50, 58, 59, 78 e 79 sono soppressi e viene conseguentemente adeguata la numerazione degli altri articoli.

Art. 4. — In applicazione di quanto enunciato negli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, lo Statuto dell'Università degli studi di Ferrara è il seguente:

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Istituzione e fini

1. L'Università degli studi di Ferrara, di seguito denominata Università, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento, e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere.

2. L'Università, in conformità ai principi della Costituzione italiana, afferma il proprio carattere pluralista e la propria indipendenza da ogni condizionamento.

Art. 2.
Comunità universitaria

1. Fanno parte della Comunità universitaria gli studenti, i professori, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

2. L'Università può riconoscere gruppi o associazioni costituiti da componenti la Comunità universitaria.

Art. 3.
Autonomia dell'Università, libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio

1. L'Università, dotata di personalità giuridica, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria, amministrativa e contabile.

2. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca, di insegnamento e di studio.

3. L'Università, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è soggetta esclusivamente alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle Università statali ed al presente Statuto.

4. Tutte le discipline hanno pari dignità.

Art. 4.
Modi di attuazione dei propri fini istituzionali

1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca scientifica e svolge attività didattiche,

sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

2. L'Università si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio.

3. Le attività e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Università, dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste.

4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti più appropriati.

5. Per il perseguimento delle sue finalità l'Università partecipa come Ente fondatore a Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali.

6. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Università stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli studenti, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse. A tal fine essa può partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e società di capitali sia in Italia che all'estero.

7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 5.

Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata.

Art. 6.

Attività didattica

1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università svolge attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli:

a) Laurea (L);

b) Laurea Magistrale (LM);

c) Diploma di Specializzazione (DS);

d) Dottorato di Ricerca (DR).

3. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

4. L'Università può altresì attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.

5. I docenti svolgono le attività di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attività previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.

Art. 7.

Altre attività istituzionali

1. L'Università istituisce e promuove attività di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.

2. In particolare:

a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;

b) istituisce corsi di perfezionamento post-Laurea;

c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;

d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;

e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;

f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformità alle norme vigenti;

g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Università per l'Educazione Permanente.

3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Università può rilasciare specifici attestati.

4. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.

5. L'Università promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.

6. L'Università agevola la partecipazione alle attività didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa.

7. L'Università può attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilità scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.

Art. 8.

Rapporti internazionali

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.

3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso:

a) la promozione di meccanismi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;

b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilità accademica fra le Università europee;

c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art. 9.

Doveri di informazione

1. L'Università riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.

2. L'Università provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attività ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.

TITOLO II

Organi centrali dell'università

Art. 10.

Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile del governo accademico, degli obiettivi e dei programmi dell'Università nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Dipartimenti;

b) emana lo Statuto e i regolamenti previa approvazione del Senato Accademico;

c) impartisce le direttive politiche e di gestione sulla base delle quali il Direttore Amministrativo predispone il bilancio di previsione;

d) verifica i risultati della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, per valutare la rispondenza alle direttive generali impartite;

e) procede ad una verifica sul rendiconto consuntivo per la successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;

f) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari a carico del personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;

g) presenta annualmente una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) garantisce l'applicazione dello Statuto e dei relativi regolamenti di attuazione;

i) cura che gli atti dell'Ateneo siano adeguatamente resi pubblici;

l) svolge ogni altra attribuzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.

3. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia dell'Università ed è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori dell'Università;

b) i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;

c) i componenti del Consiglio degli studenti;

d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo per ogni Dipartimento, cinque per l'Amministrazione centrale, e due in rappresentanza del personale in servizio presso le strutture non dipartimentalizzate;

e) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Facoltà, designato al proprio interno dai membri del Consiglio stesso.

5. Il Rettore designa, fra i professori di prima fascia, il Prorettore con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo dell'Università.

2. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni ordinarie:

a) approva il regolamento didattico di Ateneo;

b) approva i regolamenti di propria competenza;

c) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture didattiche, anche sulla base delle relazioni delle Commissioni didattiche di Facoltà di cui all'art. 30;

d) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca sulla base delle relazioni delle Commissioni scientifiche di cui all'art. 44, secondo comma, sentito il parere espresso dal Consiglio della Ricerca, ai sensi dell'art. 12, primo comma, e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, di cui all'art. 19;

e) esprime un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture amministrative, anche sulla base dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 19. Tale giudizio viene poi sottoposto al Consiglio di Amministrazione;

f) esprime un parere sul rendiconto consuntivo;

g) decide sulle controversie relative alle afferenze a strutture, ai sensi dell'art. 6, secondo comma.

3. Il Senato Accademico esercita le seguenti funzioni di indirizzo mediante parere obbligatorio:

a) indica al Consiglio di Amministrazione le linee di orientamento per la destinazione della spesa;

b) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'Ateneo;

c) esprime parere sul regolamento generale di amministrazione e contabilità;

d) esprime parere sui documenti di programmazione finanziaria;

e) esprime parere sulle contribuzioni a carico degli studenti.

4. Il Senato Accademico, verificate le disponibilità finanziarie da parte del Consiglio di Amministrazione:

a) approva i piani di sviluppo sulla base delle proposte delle Facoltà e dei Dipartimenti;

b) approva l'istituzione di nuove Facoltà;

c) approva l'istituzione di corsi di studio su proposta delle Facoltà, deliberandone la soppressione quando rilevi sproporzione fra i risultati attesi e i costi di gestione. Per le medesime ragioni può disporre accorpamenti di corsi;

d) approva l'istituzione e le modifiche dei Dipartimenti;

e) assegna alle Facoltà i posti di ruolo di professore e di ricercatore.

5. Il Senato Accademico svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

6. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) i Presidi di Facoltà;

c) i rappresentanti del Consiglio della Ricerca, eletti dal medesimo in numero di uno per ciascuna delle aree disciplinari di cui all'allegato «A»;

d) il Vice Presidente della Consulta dei Dipartimenti;

e) due rappresentanti designati dal Consiglio degli studenti;

f) due rappresentanti designati dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;

g) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.

7. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Senato Accademico, senza diritto di voto.

8. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12.

Consiglio della Ricerca

1. Il Consiglio della Ricerca è organo consultivo dell'Università per la ricerca scientifica. Esso esprime pareri obbligatori sulla ripartizione delle risorse locali per la ricerca, delle borse di dottorato e dei fondi per assegni di ricerca. Esprime altresì pareri obbligatori sulle modifiche di Statuto e sulla programmazione e, in collaborazione con le commissioni di cui all'art. 44, sulla valutazione della ricerca.

2. Il Consiglio della Ricerca è composto da un professore o da un ricercatore afferente a ciascuna delle subaree individuate nell'allegato «A» al presente Statuto, eletto dai professori e ricercatori afferenti alle stesse subaree. Le afferenze devono avvenire al momento dell'assunzione in ruolo o del trasferimento all'Università ovvero del passaggio a differente funzione docente o di ricerca. Le afferenze alle aree sono approvate dal Senato Accademico.

3. Il Consiglio della Ricerca elegge fra i suoi membri, i componenti del Senato Accademico di cui al comma 6, dell'art. 11.

4. Il Consiglio della Ricerca è presieduto dal Rettore, ed elegge fra i suoi membri un Vice Presidente. È convocato dal Rettore di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante. Le sedute del Consiglio della Ricerca sono aperte ai membri della Comunità Universitaria.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di gestione e controllo delle attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni ordinarie:

a) approva il conto consuntivo con la relazione sui risultati conseguiti;

b) approva i piani triennali di edilizia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il parere del Senato Accademico;

c) approva le convenzioni, i contratti ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti;

d) approva le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio degli studenti;

e) conferisce le funzioni di Direttore Amministrativo;

f) con proprio regolamento, adottato previo parere del Senato Accademico, identifica gli incarichi cui assegnare una indennità di funzione e determina i relativi importi;

g) definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

h) designa i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

i) designa i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

l) determina i criteri per la valutazione delle attività amministrative;

m) individua i Centri di gestione e i Centri di spesa previsti dall'art. 52.

3. Il Consiglio di Amministrazione, attenendosi alle linee di indirizzo espresse dal Senato Accademico, esercita le seguenti funzioni:

a) approva il regolamento generale di amministrazione e contabilità;

b) approva il documento di programmazione finanziaria e il bilancio di previsione;

c) approva i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

d) assegna alle strutture le risorse finanziarie.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, in ordine alle determinazioni assunte dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 11, quarto comma. Delibera altresì sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza.

5. Il Consiglio di Amministrazione svolge ogni altra funzione di gestione e controllo della attività amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università e, in particolare, quelle ad esso assegnate dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

6. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) il Vice Presidente del Consiglio della Ricerca;

c) tre rappresentanti designati dalla Consulta dei Dipartimenti, anche scelti esternamente alla medesima fra i docenti e ricercatori delle tre macroaree che coinvolgono rispettivamente le aree biomedica 2, 3 e 4, tecnologica 1, 5 e 8, e umanistica 6, 7 e 9, di cui all'Allegato «A»;

d) il Vice presidente del Comitato dei sostenitori;

e) un rappresentante del Governo, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di una terna di nomi indicati dal Rettore;

f) un rappresentante designato dal Consiglio degli studenti;

g) un rappresentante designato dal Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo. In caso di impedimento del rappresentante designato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione interverrà il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo;

h) il Direttore Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.

7. Il Prorettore può essere invitato dal Rettore ad assistere ai lavori del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 14.

Consulta dei Dipartimenti

1. La Consulta dei Dipartimenti è organo consultivo dell'Università per quanto concerne i settori dell'edilizia, della manutenzione, della distribuzione e gestione del Personale Tecnico-Amministrativo e della gestione amministrativa dell'Ateneo. Propone modifiche al regolamento di Amministrazione e contabilità.

2. La Consulta dei Dipartimenti è presieduta dal Rettore, che la convoca almeno ogni tre mesi anche su iniziativa di almeno un quarto dei suoi componenti, ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti dell'Università, da due rappresentanti dei Centri di ricerca e di servizio, da un rappresentante dei servizi comuni, dal Direttore del Servizio di Igiene, Sicurezza e Tutela Ambientale (SISTA) e da un rappresentante del Sistema bibliotecario di Ateneo. Le modalità di elezione dei rappresentanti sono stabilite in apposito regolamento.

3. La Consulta dei Dipartimenti elegge fra i suoi membri il Vice Presidente e designa i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto indicato dall'art. 13, sesto comma.

4. Un funzionario dell'Università, scelto dal Rettore, svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Art. 15.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime parere, per quanto di propria competenza, sul regolamento didattico di Ateneo;

c) fornisce pareri sulle questioni sottoposte al Senato accademico; in particolare esprime pareri motivati sui piani di sviluppo dell'Università;

d) elabora proposte su problemi relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

e) esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;

f) propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per l'attuazione delle attività autogestite e per la ripartizione dei fondi;

g) nomina al proprio interno i rappresentanti negli organi collegiali dell'Università ove non altrimenti previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti dagli iscritti alle singole Facoltà dell'Ateneo in ragione di uno ogni cinquecento iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca e alle Scuole di specializzazione hanno un rappresentante ciascuno.

4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze che potrà prevedere, in caso di una ridotta percentuale di votanti, una riduzione del numero degli eletti.

5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario.

Art. 16.

Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è organo collegiale di rappresentanza con funzioni consultive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

2. Spetta in particolare al Consiglio del personale tecnico-amministrativo:

a) esprimere pareri sui piani triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;

b) esprimere pareri obbligatori sulla dotazione organica dell'Università del personale dirigente e tecnico-amministrativo;

c) esprimere parere obbligatorio e formulare proposte sui piani di formazione e aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

d) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;

e) formulare proposte di modifica dello statuto ed esprimere parere sui progetti di revisione da approvare;

f) designare due componenti del Senato Accademico e uno del Consiglio di Amministrazione;

g) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo è nominato con Decreto del Rettore, è composto di trenta membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Art. 17.

Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è presieduto dal Rettore e al suo interno elegge un Vice presidente.

5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Art. 18.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo Sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il Comitato per lo sport ha le competenze previste dalla normativa vigente.

3. Il Comitato per lo sport è composto da:

a) il Rettore o suo delegato;

b) il Direttore Amministrativo o suo delegato;

c) due rappresentanti designati dal Centro Universitario Sportivo e nominati dal Rettore con proprio decreto;

d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal Senato Accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Consiglio del personale.

4. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.

6. L'affidamento in convenzione della gestione degli impianti sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, è prioritariamente offerto al Centro Universitario Sportivo.

Art. 19

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Per le finalità di cui al primo comma, il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito nucleo di valutazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Per la valutazione dell'attività assistenziale connessa alla didattica e alla ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia il Nucleo di valutazione di Ateneo è tenuto a consultare l'Organo di valutazione istituito presso la Facoltà stessa.

3. L'Università assicura al nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 20.

Collegio dei revisori dei Conti

1. L'Università si dota di un Collegio di Revisori dei Conti, quale organo indipendente di consultazione e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, composto da persone esterne all'Ateneo.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti fra Magistrati della Corte dei Conti, Dirigenti e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, Università Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze o esperti in materie amministrativo-contabili iscritti all'albo dei Revisori contabili. I Componenti ed il Presidente del Collegio sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e sono nominati con Decreto del Rettore. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

3. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.

TITOLO III

Amministrazione

Art. 21.

Amministrazione centrale

1. L'Amministrazione centrale è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso.

2. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università e sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale.

Art. 22.

Direttore amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal Rettore e dagli organi accademici e adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi idonei allo scopo.

2. Il Direttore Amministrativo:

a) è responsabile dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento e del coordinamento degli uffici e dei servizi;

b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali dell'Ateneo e delle strutture;

c) è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;

d) esplica una attività generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici;

f) emana gli atti di gestione del personale;

g) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Università.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo, di durata triennale rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un Dirigente di questa o altra sede universitaria o di altro Ente pubblico o privato.

4. Il Direttore Amministrativo sceglie il Direttore Amministrativo vicario fra i Dirigenti e i vice Dirigenti dell'Università. Il Direttore Amministrativo vicario è nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Amministrativo.

Art. 23.

Amministrazione periferica

1. L'Amministrazione periferica è costituita dai Dipartimenti e dalle altre strutture dotate di autonomia finanziaria.

2. Ad ogni struttura amministrativa periferica è preposto un segretario amministrativo, che assume la responsabilità della gestione amministrativa della struttura e della direzione del personale amministrativo.

Art. 24.

Personale

1. Il personale dirigente collabora con il Direttore Amministrativo assicurando il funzionamento degli Uffici e dei Servizi cui è preposto, ed è responsabile della relativa gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. L'accesso alla qualifica di Dirigente avviene mediante concorso per esami, nei limiti e secondo le prescrizioni di legge, indetto con provvedimento del Direttore Amministrativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il bando indica il termine di presentazione delle domande, il numero di posti e le modalità di partecipazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, può attribuire temporaneamente incarichi di livello dirigenziale a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale.

4. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito delle attività cui è destinato.

Art. 25.

Dotazione organica

1. L'Università definisce la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. L'Università, nei limiti consentiti dalla legge, può utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni.

3. Spese di personale eccedenti rispetto ai fondi statali di spettanza dell'Università potranno essere deliberate se la loro copertura è assicurata e garantita adeguatamente per l'intero periodo di validità dell'impegno.

TITOLO IV

STRUTTURE

Art. 26.

Facoltà

1. La Facoltà è la struttura che programma e coordina l'attività didattica.

2. L'attivazione e la gestione di iniziative didattiche non connesse con quelle istituzionali, sono subordinate all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

Art. 27.

Preside di facoltà

1. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della Facoltà.

2. Il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;

c) coordina e controlla le attività didattiche della Facoltà;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Preside è eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facoltà. L'elettorato attivo è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori della Facoltà stessa, nonché dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Facoltà. Il Preside è nominato con Decreto del Rettore.

4. Il Preside designa tra i professori di prima fascia il Preside vicario, nominato con Decreto del Rettore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 28.

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della Facoltà.

2. Il Consiglio di Facoltà:

a) programma l'impiego delle risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato Accademico;

b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori;

c) provvede alla destinazione, modalità di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo dei professori e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;

d) formula proposte per i piani di sviluppo;

e) propone al Senato Accademico l'istituzione di nuovi Corsi di Studio, anche interfacoltà, di Scuole di specializzazione e di altre iniziative didattiche;

f) formula il regolamento di Facoltà;

g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;

h) esprime pareri sull'istituzione dei Dipartimenti, secondo quanto previsto dall'art. 35;

i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento didattico, dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Facoltà è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) i ricercatori universitari di ruolo;

c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a quattro per ogni Facoltà, elevato a sei per le Facoltà con più di duemila iscritti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà hanno voto consultivo; essi sono eletti ogni due anni.

4. Nelle Facoltà ove non siano previsti Consigli di Corso di Studio partecipano al Consiglio di Facoltà i

professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, nei limiti e secondo le regole previste dal successivo art. 29.

5. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal regolamento di Facoltà. Nel regolamento di Facoltà saranno determinate composizione e funzioni della Commissione didattica di Facoltà.

7. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 29.

Consigli dei corsi di studio

1. I Consigli dei corsi di studio hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalità di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di Facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono gli altri compiti previsti dal regolamento di Facoltà.

2. I Consigli dei corsi di Studio sono costituiti dai professori di ruolo, dagli altri professori ufficiali e dai ricercatori di ruolo afferenti, da una rappresentanza degli studenti, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dai professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/1998. Gli altri professori ufficiali, i professori a contratto e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai fini del calcolo del numero legale, vengono conteggiati solo nel caso siano presenti.

3. I Presidenti dei Consigli di cui al comma precedente vengono eletti dal Consiglio stesso fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. Le modalità di elezione sono stabilite dal successivo art. 56.

4. La composizione dei Consigli di corso di Studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. I Consigli delle Scuole di specializzazione sono costituiti secondo le norme legislative vigenti.

6. Le Facoltà possono deliberare di non istituire i Consigli di Corso di Studio e di esercitare le loro funzioni.

7. Il Regolamento di Facoltà definisce i criteri per le afferenze ai corsi di studio, le cui modalità applicative sono sottoposte alla verifica del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 30.

Commissione didattica di Facoltà

1. Presso ogni Facoltà è istituita una commissione didattica presieduta dal Preside o da un suo delegato e composta per metà da professori e ricercatori e per metà da rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra professori e studenti, tra professori, tra Facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento didattico di Facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

2. La commissione redige annualmente una relazione sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.

3. La predetta relazione, comprensiva anche delle eventuali opinioni dissenzienti, va presentata entro il 31 luglio e obbligatoriamente discussa dal Consiglio di Facoltà entro il 31 ottobre. La relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Facoltà, è trasmessa al Senato Accademico entro il 30 novembre.

Art. 31.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra più Facoltà, le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attività didattica con le Facoltà e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di autonomia finanziaria e amministrativa.

2. I Dipartimenti formulano le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facoltà sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche.

3. I Dipartimenti propongono alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di loro competenza e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facoltà.

4. I Dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà.

5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Rettore. Tali richieste saranno valutate tenendo conto dell'attività di ricerca e dei servizi di supporto alla didattica.

6. I Dipartimenti svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 32.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore di Dipartimento;

b) il Consiglio di Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi di una Giunta cui attribuire specifiche competenze. Nel regolamento di Dipartimento saranno determinate modalità di costituzione, composizione e competenze della Giunta, ove istituita.

Art. 33.

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della sua gestione.

2. Il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;

b) promuove le attività del Dipartimento;

c) tiene i rapporti con gli organi accademici;

d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con Decreto del Rettore.

Nel caso di indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia.

Art. 34.

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) formula proposte concernenti il regolamento di Dipartimento;

b) approva annualmente il piano delle ricerche e, ove esistano, delle attività assistenziali, le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

c) detta i criteri generali per l'impegno coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

d) approva i bilanci preventivo e consuntivo del Dipartimento;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali. L'approvazione è definitiva nei casi previsti dal regolamento generale per l'amministrazione e contabilità;

f) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

g) collabora con le strutture preposte alle attività didattiche per quanto di propria competenza;

h) esprime pareri, per quanto di competenza, sui regolamenti generali;

i) esprime pareri sulla destinazione, modalità di copertura e chiamata relativamente ai posti di ruolo di professori e ricercatori;

l) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) i ricercatori di ruolo;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai regolamenti;

d) un rappresentante eletto tra gli iscritti a dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Università di Ferrara ed istituti presso il Dipartimento;

e) un rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione aventi sede presso il Dipartimento;

f) Il Segretario amministrativo di Dipartimento che funge da Segretario del Consiglio.

4. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 35.

Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti

1. La proposta di istituzione dei Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove professori e ricercatori di ruolo.

2. Nella proposta devono essere indicati:

a) le aree di ricerca;

b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle aree e previste dallo Statuto;

c) le risorse necessarie per l'attivazione;

d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;

g) i Dipartimenti eventualmente da disattivare o da assorbire;

f) le possibili afferenze dei professori e dei ricercatori, nonché la destinazione del personale tecnico-amministrativo.

3. La proposta viene:

a) approvata dal Senato Accademico, sentiti le Facoltà, e i Dipartimenti eventualmente interessati;

b) sottoposta all'attenzione di tutti i professori e i ricercatori dell'Università per un'eventuale opzione di afferenza.

4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.

5. Il Dipartimento viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse.

6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle quindici unità possono essere disattivati con Decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

7. I professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da disattivare, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.

Art. 36.

Corsi di Studio interfacoltà

1. Possono essere istituiti corsi di Studio interfacoltà, ovvero possono essere trasformati in Corsi interfacoltà corsi di Studio già esistenti presso una Facoltà.

2. A tal fine il Senato Accademico, su proposta di almeno una delle Facoltà interessate o di dieci professori dell'Università, sentite le altre Facoltà e per quanto di competenza il Consiglio di Amministrazione, individua la Facoltà di riferimento e le altre Facoltà che forniscono le competenze didattiche, i Dipartimenti, e i Centri di Ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.

Art. 37.

Centri

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di servizio, Centri di ricerca e Centri di servizio e ricerca.

2. Gli Statuti tipo di tali Centri saranno determinati dal regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sarà previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo, e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio.

3. Lo Statuto di ciascun Centro, formulato sulla base degli Statuti tipo e delle indicazioni avanzate dai proponenti, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

4. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, può autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Università, qualora esista la copertura finanziaria della spesa.

5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalità istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.

Art. 38.

Raccolte museali

1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi nonché ogni testimonianza relativa alla storia dell'Università, per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facoltà, Dipartimenti, Centri.

2. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni storiche e naturalistiche, nonché degli strumenti scientifici di sua competenza.

Art. 39.

Centri e consorzi nazionali ed internazionali

1. Ciascun Dipartimento, nonché gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Università a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modalità di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.

Art. 40.

Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta a svolgere attività di ricerca, didattica, perfezionamento e formazione permanente. Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari compiti assistenziali, di diagnosi e cura. L'Università garantisce l'unità didattica ed assistenziale della Facoltà.

2. I corsi di studio a peculiarità clinica devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della programmazione proposta dalla Facoltà e definita nel piano dell'Università. A tal fine l'Università realizza adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata accreditata. L'Università, in caso di indisponibilità o di inadeguatezza per le finalità didattico-formative delle strutture predette - documentate dalla Facoltà e valutate dai competenti organi accademici - promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta.

3. Con specifico regolamento, proposto dalla Facoltà, sono determinate le modalità organizzative connesse all'attività assistenziale. Il regolamento potrà prevedere, quale organo di consultazione, di istruttoria e di proposta per la Facoltà, il Consiglio dei Clinici.

TITOLO V

Ricerca

Art. 41.

Attività di ricerca

1. Soggetti dell'attività di ricerca sono i professori, i ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.

2. L'Università garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.

Art. 42.

Collaborazioni alla ricerca

1. L'Università favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

2. All'interno dei dipartimenti è consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca con specifici regolamenti.

3. L'Università, utilizzando i fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.

4. Il personale tecnico collabora all'attività di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.

Art. 43.

Strumenti per la ricerca

1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti, è assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente.

2. L'Università riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il Senato Accademico fissa i criteri di attribuzione dei fondi.

3. Su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca, una quota dei fondi posti a bilancio può essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalità volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualità della produzione scientifica.

4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di Ateneo, è assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Università e dei Centri di Ateneo.

5. L'Università agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilità di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme generali di contabilità di Stato.

Art. 44.

Valutazione della ricerca

1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attività di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Università esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.

2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal CUN, composte di almeno tre membri, anche estranei all'Università. Le Commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa.

3. L'Università provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.

TITOLO VI

Didattica

Art. 45.

Attività didattica

1. L'Università, al fine di assicurare una efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa.

2. L'Università favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunità universitaria, l'Università, nei casi consentiti dalla normativa vigente, può determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di Studio; esso viene fissato dal Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Facoltà, udito il Consiglio di Amministrazione. I criteri, le modalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello *status* di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

4. Il numero massimo e le modalità di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Università.

5. Il personale tecnico collabora all'attività didattica secondo le norme di legge.

Art. 46.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli orientamenti degli studi dei corsi di cui agli articoli 6 e 7, comma secondo, lettera *a)* e *c)*, del presente Statuto.

2. Ogni struttura didattica formula proposte in ordine al Regolamento didattico per la parte di propria competenza.

3. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti e il Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto del Rettore.

4. Il regolamento didattico di Ateneo indica le strutture didattiche in cui è articolata l'Università.

Art. 47.

Tutorato

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e modalità previste dalla legge.

2. Il tutorato è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 48.

Contratti d'insegnamento

1. L'Università, per rispondere a documentate esigenze didattiche, può assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica che non siano dipendenti di ruolo di Università italiane.

2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformità alle norme contenute nel decreto ministeriale 242/98.

Art. 49.

Valutazione della didattica

1. Per assicurare l'efficienza ed il coordinamento delle attività didattiche e mantenere aggiornate le metodologie di insegnamento, l'Università procede ad una valutazione periodica delle attività didattiche.

TITOLO VII

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 50.

Regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità

1. L'Università, secondo le procedure indicate dalla legge, adotta un proprio regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità.

2. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie, le relative responsabilità, in modo da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di rapidità della spesa, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio.

3. Il regolamento disciplina altresì le forme di controllo interno in tema di legittimità dei singoli atti di spesa nonché di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Università e delle singole strutture.

Art. 51.

Bilanci

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Essi vengono predisposti dagli uffici sulla base delle norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità, e sono adottati secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 52.

Centri di gestione e di spesa

1. Le strutture di spesa dell'Università sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità e dei regolamenti interni.

2. Ferma restando l'unicità del bilancio dell'Ateneo, sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

3. Sono centri di spesa le articolazioni dell'Amministrazione centrale, le Presidenze delle Facoltà, gli Istituti e le altre strutture cui sia stata attribuita autonomia di spesa, senza autonomia di bilancio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 53.

Fondi dell'Università

1. Sono fondi dell'Università:

a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;

b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;

c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Università;

d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati;

e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo.

2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.

TITOLO VIII

Modifiche di statuto e regolamenti

Art. 54.

Modifiche di Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facoltà, da un Dipartimento, dal Consiglio degli Studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo.

3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al più tardi entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Consulta dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

5. Le modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico.

6. In presenza di rilievi ministeriali il Senato Accademico può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

Art. 55.

Approvazione e modifiche dei Regolamenti

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture.

2. Il regolamento didattico d'Ateneo è approvato o modificato secondo quanto previsto dall'art. 46.

3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilità d'Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Consulta dei Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione può confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

5. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo.

6. I regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.

TITOLO IX

Norme comuni

Art. 56.

Elezioni

1. La votazione per l'elezione degli organi è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.

2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risulterà eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.

4. Rettore, Presidi di Facoltà, Presidenti di Consiglio di Studio, Direttori di Dipartimento, i membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori, i membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori.

In caso di facoltà con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il Preside può essere eletto per un terzo mandato.

5. Il Vicepresidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario.

6. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

7. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o più rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procederà al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile.

9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti.

Art. 57.

Incompatibilità

1. Le incompatibilità fra le varie funzioni previste dal presente Statuto e fra queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle previste dalla legge.

2. I membri eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.

Art. 58.

Deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal rispettivo regolamento con indicazione dell'ordine del giorno;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 59.

Decreti ed Ordinanze

1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:

a) lo Statuto;

b) i regolamenti di Ateneo;

c) i regolamenti interni;

d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti;

e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Dipartimenti e centri;

f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica;

g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con Decreto del Rettore.

3. Il Decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera *f)* del precedente primo comma.

4. I Direttori di dipartimento emanano decreti:

a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;

b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica;

5. Il Direttore Amministrativo emana ordinanze in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.

Art. 60.

Verbalizzazioni

1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive.

3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza.

4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 61.

Afferenze e Adesioni

1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e può aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.

2. L'afferenza, richiesta dall'interessato, può essere negata dal Consiglio di Dipartimento solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al Dipartimento; in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza.

3. Il trasferimento ad un Dipartimento da parte di soggetti già afferenti ad altro Dipartimento dell'Università, ha luogo dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata accettata la richiesta.

4. Il trasferimento ad una Facoltà da parte di soggetti già afferenti ad altra Facoltà dell'Università ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui è stata deliberata la chiamata.

5. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali è subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.

Art. 62.

Silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo è da ritenersi favorevole qualora non venga dato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 63.

Limiti numerici

1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unità superiore.

Art. 64.

Inizio anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico dell'Università ha inizio il primo novembre. Le Facoltà possono deliberare un inizio anticipato dell'attività didattica.

Art. 65.

Decorrenza e durata dei mandati

1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico.

2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.

Art. 66.

Funzioni disciplinari

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di Studio attivati nell'Università viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti.

2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 67.

Termini

1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 62, salvi i casi di urgenza.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 68.

Assistenti e tecnici laureati

1. Le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti concernenti i ricercatori di ruolo si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento; si applicano altresì ai tecnici laureati di cui all'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, limitatamente alle materie previste nella legge medesima.

Art. 69.

Regolamenti

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, le attività dell'Università sono disciplinate dai regolamenti vigenti, purché essi non contrastino con lo Statuto medesimo. L'adeguamento al nuovo Statuto dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Il precedente Statuto rimane in vigore, per quanto compatibile, fino all'emanazione dei regolamenti sostitutivi.

Art. 70.

Consiglio degli studenti

1. Il regolamento per l'elezione del Consiglio degli studenti viene predisposto e approvato dal Senato accademico.

2. Funzioni, competenze e attribuzioni previste dalla legge per il Senato degli studenti sono assegnate al Consiglio.

Art. 71.

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.

3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilità.

ALLEGATO «A»

ELENCO DELLE AREE DISCIPLINARI
(Articolo 12)

Area 1.

Subarea di: Scienze matematiche e informatiche.

Subarea di: Scienze fisiche.

Subarea di: Scienze della terra.

Area 2.

Subarea di: Scienze chimiche.

Subarea di: Scienze chimico-tecnologico-farmaceutiche.

Area 3.

Subarea di: Scienze biologiche naturali e agrarie.

Subarea di: Scienze biomediche.

Subarea di: Scienze biologiche farmaceutiche.

Area 4.

Subarea di: Scienze mediche.

Subarea di: Scienze chirurgiche.

Area 5.

Subarea di: Scienze dell'ingegneria civile.

Subarea di: Scienze dell'ingegneria industriale.

Subarea di: Scienze dell'ingegneria dell'informazione.

Area 6.

Subarea di: Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie, storico-artistiche.

Subarea di: Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche.

Area 7.

Subarea di: Scienze giuridiche privatistiche e storico giuridiche.

Subarea di: Scienze giuridiche pubblicistiche, e di teoria generale del diritto.

Area 8.

Subarea di: Scienze architettoniche.

Subarea di: Scienze urbanistiche.

Area 9.

Subarea di: Scienze economiche e statistiche.

Subarea di: Scienze aziendalistiche.

Ferrara, 28 giugno 2005

Il rettore: BIANCHI

05A06671

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G503104/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.